


COMUNE di POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

Ufficio Polizia Locale - ✉ e-mail: poliziamunicipale@comune.povoletto.ud.it
Largo Mons. Cicuttini 1 - 33040 POVOLETTO - C.F. 80002890301 - P.I. 00331300301
☎ tel. 0432 664082 📠 Fax 664094
apertura al pubblico (martedì 11.00-12.00 / giovedì 17.00-18.30).

Prot. N. 4475

Ord . n. 26 /2015

Povoletto 28.04.2015

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale - Istituzione del segnale divieto di transito su argine del Torrente Torre a Savorgnano del Torre eccetto residenti , frontisti , mezzi di soccorso e velocipedi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO che sono pervenute a questa Amministrazione alcune richieste volte a valutare l'attuale circolazione veicolare, a fronte di necessità personali e professionali, sul tratto dell'argine del Torrente Torre che si interseca con Via Cantore a Savorgnano del Torre;

CONSIDERATO CHE attualmente quel tratto di strada a fondo ghiaioso, che collega Via Battiferro a Via Cantore nella frazione di Savorgnano del Torre, risulta essere istituito un senso unico con transito autorizzato a tutti i veicoli e sia stato istituito con ordinanza n. 131 Prot. n. 9818 del 29.10.1987 il divieto di accesso all'intersezione con Via Cantore e tale strada sia stata inserita tra i percorsi ciclabili del territorio comunale ;

DATO ATTO CHE l'ufficio di Polizia Locale ha effettuato dei sopralluoghi volti a esaminare il tratto di strada nelle sue caratteristiche tecniche, nonché la velocità e la tipologia del traffico su cui si svolge ;

PRESO ATTO che dai sopralluoghi è emerso che la strada risulti essere larga quattro metri, il piano viabile sia rialzato , non presenti barriere di contenimento e sulla stessa insista un percorso ciclabile a doppio senso di circolazione pertanto la circolazione debba essere limitata esclusivamente ad alcuni veicoli;

CONSIDERATO CHE di recente è stato istituito il limite di 30 Km/h su Via Cantore al fine di limitare la velocità in ingresso e uscita dal centro abitato di Savorgnano del Torre visto che detta strada presenta una curva sinistrorsa ed è sprovvista di marciapiedi ;

AVUTO RIGUARDO alle motivazioni sopra indicate si ritiene che l'unica modalità operativa idonea a limitare le conseguenze negative del tratto di strada in questione è quello di istituire il divieto di transito , soluzione divenuta ad oggi necessaria ed adeguata in quanto trattasi di via secondaria ed il cui utilizzo può essere riservato esclusivamente ai residenti, ai frontisti , ai mezzi di soccorso e ai velocipedi ;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.11.2006 con la quale è stato approvato il piano di classificazione delle strade Comunali extraurbane e vicinali percorrenti il territorio di questo Comune, il tratto di strada sopra indicato risulta essere classificato come strada vicinale situato all'interno del centro abitato di Savorgnano del Torre ;

RITENUTO pertanto di provvedere a rivedere la regolamentare della circolazione veicolare sulla strada vicinale ad uso pubblico denominata argine del Torre dall'intersezione con Via Cantore sino all'intersezione con altra strada vicinale mediante l'istituzione in entrambe le direzioni di marcia del divieto di transito "Eccetto residenti , frontisti, mezzi di soccorso e autorizzati e velocipedi " e il segnale di senso unico all'intersezione con Via Cantore ;

CONSIDERATO necessario tutelare la sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio stradale;

VALUTATO che per la circostanza l'ufficio tecnico comunale provvederà alla predisposizione ed alla collocazione di adeguata segnaletica stradale nel rispetto delle norme del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e succ. modifiche ed integrazioni e gli artt. 30 e 43 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S. e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e le relative succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs n. 165/2001;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 109 comma 2 del D.lvo 18.08.2000 n. 267 contenente in testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA il decreto sindacale prot n. 7261 del 30.06.2014 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio di Polizia Locale ;

ORDINA

Con decorrenza immediata per esigenze di sicurezza della circolazione,

SULLA STRADA VICINALE AD USO PUBBLICO DENOMINATA ARGINE DEL TORRE NEL TRATTO DI SEDIME COMPRESO TRA VIA CANTORE FINO ALL'INTERSEZIONE CON ALTRA STRADA VICINALE SITUATA A 430 MT. VENGA ISTITUITO:

All'intersezione con Via Cantore :

- **Il Segnale di SENSO UNICO PARALLELO (Figura II 348 Art. 135) E DIVIETO DI TRANSITO “(fig. II 46 Art. 116 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)” “ECCEP TO RESIDENTI , FRONTISTI, MEZZI DI SOCCORSO E VELOCIPEDI ”**

All'intersezione tra fine Via Battiferro e argine del Torrente Torre :

- **Il Segnale di “ DIVIETO DI TRANSITO “(fig. II 46 Art. 116 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)” “ ECCEP TO VELOCIPEDI”**

PRESCRIVE

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali da collocarsi lungo il tratto di strada interessato in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 485/92

**LA PRESENTE ORDINANZA REVOCA L'ORDINANZA n. 131 PROT. n. 9818 del 29.10.1987
E NON SI APPLICA**

1. per i veicoli di emergenza sanitari, dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia e Protezione Civile;
2. per i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale ;

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed alla Forza Pubblica di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento

AVVERTE ALTRESI'

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27 comma 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito entro sessanta giorni e con le modalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della Legge n. 241/90 contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Le trasgressioni saranno perseguite a norma di Legge.



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA LOCALE
Dott.ssa Elisabetta TESSITORI**

Elisabetta Tessitori

Copia della presente viene inviata:

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI SETTORE MANUTENTIVO per l'apposizione della segnaletica

UFFICIO SEGRETERIA

POLIZIA LOCALE

ALBO COMUNALE

STAZIONE CARABINIERI DI REMANZACCO

POLIZIA DI STATO - COMMISSARIATO DI CIVIDALE

